



**REGOLAMENTO  
CENTRALINISTI**

# REGOLAMENTO CENTRALINISTI

## 1. GESTIONE OPERATIVA

Il Centralinista Responsabile è l'unico autorizzato a svolgere le mansioni riservate, da regolamenti e statuto, al centralinista. Il centralinista effettivo non è autorizzato a ricoprire in autonomia il ruolo di centralinista; può unicamente sostituire il Centralinista Responsabile nello svolgimento delle sue mansioni, qualora quest'ultimo non fosse presente in turno. L'onere della sostituzione spetta in questo caso (salvo diverse indicazioni del responsabile) al Soccorritore (Capo Servizio) in servizio in sede. E' responsabile della compilazione dei registri e delle schede di servizio, delle uscite dei mezzi e delle casse, oltre che delle comunicazioni radio tra la sede ed i mezzi in movimento. Ad inizio turno deve controllare se devono essere eseguiti dei servizi prenotati (verificando la disponibilità dei volontari), se ve ne sono in esecuzione, segnare le uscite (di qualsiasi tipo esse siano) dei mezzi e verificare se vi sono eventuali comunicazioni scritte del turno precedente.

## 2. COMPITI ACCESSORI

Qualora pervenisse una richiesta di servizio prenotato, il centralinista deve compilare l'apposita scheda in ogni sua parte e informare l'utente che sarà il Responsabile dei Servizi Secondari a comunicare la conferma del servizio; fanno eccezione quelle per servizi da svolgere nell'arco del turno stesso per i quali spetta al Soccorritore (Capo Servizio) la decisione riguardo alla loro effettuazione. Ha anche la responsabilità della ricezione di materiale destinato all'associazione, ivi compresa la firma degli eventuali documenti di consegna, quindi anche della corretta conservazione dello stesso fino alla loro consegna al responsabile interessato, al presidente o ad un consigliere che se ne faccia carico.

### 2.1 CAMBIO TURNO

Al cambio del turno i centralinisti devono passarsi le consegne e controllare insieme i servizi da effettuare nell'arco della giornata.

## 3. DOVERI

Il centralinista deve attenersi a tutte le disposizioni impartite dal responsabile e di volta in volta aggiornate, conoscere perfettamente l'uso di tutti i mezzi di comunicazione in dotazione al centralino e seguire obbligatoriamente i corsi d'aggiornamento per mantenere la qualifica. NON DEVE comunicare a nessuno informazioni sui servizi effettuati e rilasciare numeri di telefono dei volontari a persone estranee all'associazione. Deve trovarsi il cambio in caso di impossibilità a svolgere il turno ed avvisare prontamente il responsabile. Deve adempiere agli obblighi di riservatezza, archiviando immediatamente le schede contenenti dati sensibili.

## 4. LOCALE CENTRALINO

Il centralinista di turno è tenuto a mantenere pulito e in perfetto ordine il luogo operativo. Deve consentire l'accesso al locale ai volontari unicamente per comunicare i dati riguardanti la chiusura dei servizi, a consiglieri e responsabili di settore (per motivi di servizio) e agli allievi centralinisti (se stanno svolgendo l'affiancamento). Della presenza d'altri volontari e del loro comportamento risponde il centralinista di turno. Alle persone non appartenenti all'associazione è vietato l'ingresso.

## 5. ITER FORMATIVO

Il Centralinista ha percorsi formativi, compiti e doveri diversi, in base alla qualifica che possiede, oppure intende possedere: Effettivo, Effettivo Formatore, Responsabile

### 5.1 CENTRALINISTA EFFETTIVO

Chiunque volesse diventare Centralinista Effettivo deve affrontare il seguente percorso formativo:

1. Colloquio con il presidente (o suo delegato) con introduzione all'associazione (o, in alternativa, Lezione Introduttiva del Corso 40 ore)
2. Colloquio con il delegato alla privacy sulla riservatezza dei dati
3. Colloquio con il responsabile di settore (o delegato) inerente alle mansioni del centralinista

4. Affiancamento ad un centralinista responsabile con pura funzione di apprendimento (senza alcun compito operativo). L'affiancamento deve essere effettuato nei turni diurni o serali, anche per parte del turno (parti di turno inferiori a 2 ore non sono prese in considerazione).

Il percorso sopra indicato dovrà comprendere almeno cinque ore di affiancamento (punto 4)

L'allievo annota le ore di affiancamento sull'apposita scheda presente in centralino e le fa controfirmare dal centralinista del turno. La nomina avverrà dopo un colloquio con il responsabile di settore.

#### 5.2 CENTRALINISTA EFFETTIVO FORMATORE

Il Centralinista Effettivo, dopo cinque anni di attività, assume, in seguito a valutazione attitudinale del responsabile, la qualifica di Centralinista Effettivo Formatore.

#### 5.3 CENTRALINISTA RESPONSABILE

Chiunque volesse diventare Centralinista Responsabile deve affrontare il seguente percorso formativo:

1. Colloquio con il responsabile di settore (o delegato) con introduzione all'associazione e inerente alle mansioni del centralinista
2. Colloquio con il delegato alla privacy sulla riservatezza dei dati
3. Affiancamento ad un centralinista responsabile con pura funzione di apprendimento (senza alcun compito operativo). Il centralinista responsabile illustra all'allievo il locale centralino, i compiti e tutto quanto possa essergli utile allo svolgimento del servizio (registri, radio, casse, etc.), oltre a rispondere alle domande dell'allievo
4. Affiancamento "attivo". L'allievo svolge tutti i compiti riservati al centralinista responsabile, sotto la supervisione di quest'ultimo.

Il percorso sopra indicato dovrà comprendere almeno quattro ore di affiancamento passivo (punto 3) e otto di affiancamento attivo (punto 4). Gli affiancamenti dovranno durare almeno 2 ore e non più di 4

L'allievo annota le ore di affiancamento sull'apposita scheda presente in centralino e le fa controfirmare dal centralinista del turno. La nomina avverrà dopo un colloquio con il responsabile di settore.

#### 5.4 CENTRALINISTA RESPONSABILE FORMATORE

Il Centralinista Responsabile, dopo cinque anni di attività, assume, in seguito a valutazione attitudinale del responsabile, la qualifica di Centralinista Responsabile Formatore.

#### 5.5 PASSAGGIO DI QUALIFICA

Chiunque sia già in possesso della qualifica di Centralinista Effettivo (sia esso Formatore oppure no) e volesse diventare Centralinista Responsabile deve affrontare il seguente percorso formativo:

1. Colloquio con il responsabile di settore (o delegato) inerente le mansioni del centralinista
2. Affiancamento "attivo". L'allievo svolge tutti i compiti riservati al centralinista responsabile, sotto la supervisione di quest'ultimo.

Il percorso sopra indicato dovrà comprendere almeno cinque ore di affiancamento (punto 2)

L'allievo annota le ore di affiancamento sull'apposita scheda presente in centralino e le fa controfirmare dal centralinista del turno. La nomina avverrà dopo un colloquio con il responsabile di settore.

#### 5.6 AFFIANCAMENTI

Il Centralinista Effettivo non può effettuare affiancamento con nessuno. Il Centralinista Effettivo Formatore ed il Centralinista Responsabile possono affiancare gli aspiranti Centralinisti Effettivi. Il Centralinista Responsabile Formatore può affiancare gli aspiranti Centralinisti Responsabili

### 6 PERDITA DI QUALIFICA

#### 6.1 CENTRALINISTA EFFETTIVO

Per mantenere la qualifica di centralinista effettivo è necessario essere un volontario abilitato ai servizi di emergenza. La perdita dell'abilitazione ai servizi di urgenza obbligherà il volontario a scegliere, entro un termine massimo di dieci giorni, se passare alla qualifica di Centralinista Responsabile (con modalità previste al punto 5.5), oppure rinunciare definitivamente alla qualifica di centralinista. Di norma il centralinista effettivo è esonerato dalla frequenza di corsi di aggiornamento rivolti, in maniera più generica, ai centralinisti. Il responsabile potrebbe decidere, in particolari situazioni, di estendere l'obbligo anche ai Centralinisti Effettivi, indicandolo espressamente nella comunicazione del corso. La mancata partecipazione del corso, in quest'ultimo caso, comporterà la sospensione della qualifica fino al recupero del corso. Il mancato recupero entro un termine di trenta giorni commuterà la sospensione in revoca.

#### 6.2 CENTRALINISTA EFFETTIVO FORMATORE

La perdita della qualifica di Centralinista Effettivo comporta anche la rinuncia a questa qualifica. Si può inoltre rinunciare spontaneamente a questa qualifica dandone comunicazione al responsabile, oppure esserne privati, per inadeguatezza all'attività formativa, dal responsabile.

### 6.3 CENTRALINISTA RESPONSABILE

Per mantenere la qualifica di centralinista responsabile e necessaria l'effettuazione di almeno due turni ogni semestre. Una frequenza inferiore, comporta la sospensione della qualifica fino al colloquio con il responsabile per l'eventuale restituzione della stessa. Se la frequenza si mantiene inferiore per un secondo semestre, la sospensione è commutata in revoca. E' inoltre obbligatorio seguire, come già previsto nel regolamento, i corsi di aggiornamento. La mancata partecipazione del corso comporterà la sospensione della qualifica fino al recupero del corso. Il mancato recupero entro un termine di trenta giorni commuterà la sospensione in revoca. La revoca della qualifica, unicamente in caso di volontario abilitato ai servizi di emergenza, sarà convertita in quella di Centralinista Effettivo Formatore.

### 6.4 CENTRALINISTA RESPONSABILE FORMATORE

La perdita della qualifica di Centralinista Responsabile comporta anche la rinuncia a questa qualifica. Si può inoltre rinunciare spontaneamente a questa qualifica dandone comunicazione al responsabile, oppure esserne privati, per inadeguatezza all'attività formativa, dal responsabile.

## 7. PROVVEDIMENTI

Di qualsiasi inadempienza, anomalia o imprecisione avvenuta durante il proprio turno, il centralinista dovrà rendere conto al Responsabile di settore, che potrà, in caso di ripetizioni delle suddette mancanze, convocare la Commissione Centralinisti, composta, oltre che da lui stesso, da due centralinisti con almeno due anni di anzianità di carica, oltre eventualmente ai responsabili del settore "interessato" dalle mancanze ravvisate (turni, amministrazione, etc.). Il responsabile (oppure la commissione se convocata) valuterà e deciderà il provvedimento da prendere, partendo da un semplice richiamo, passando per degli orari obbligatori di affiancamento a centralinisti effettivi, una sospensione temporanea, fino alla revoca della qualifica, con tutte le conseguenze del caso.

## 8. NOTE AGGIUNTIVE

Il delegato alla privacy potrà essere sostituito dal responsabile oppure da un'altra persona indicata da quest'ultimo. Ove non espressamente indicato, per centralinista si intende Centralinista Responsabile. La carica, puramente formale, di presidente della commissione citata nel presente regolamento sarà affidata al Responsabile Centralinisti, che avrà quindi il compito di indirla, di convocare qualora fosse necessario il volontario richiamato o eventuali persone coinvolte a qualsiasi titolo, nonché di comunicare all'interessato le decisioni prese e le eventuali motivazioni.

Sarà anche suo compito esporre e firmare le decisioni prese all'Albo, nei casi in cui è previsto, nonché comunicare quanto deciso a tutti i Responsabili di Settore per quali la decisione possa essere di interesse.

## 9. RICORSI

Ogni volontario avrà diritto, entro il termine massimo di 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento, di ricorrere contro lo stesso tramite comunicazione scritta al Presidente dell'associazione. Il Presidente dovrà, entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso, convocare un Collegio del Riesame composto dagli appartenenti alla commissione (o altro organo) autrice del provvedimento, dal Lui stesso e dal Presidente del Collegio dei Probiviri, in qualità questi ultimi due di garanti della corretta valutazione dei diritti del volontario. In caso il presidente sia già membro della prima commissione (oppure sia il ricorrente) verrà sostituito, come garante, dal Vice Presidente. Nel caso quest'ultimo sia esso stesso già membro della prima commissione (oppure sia il ricorrente) il presidente dovrà indicare un nome, tra i componenti del CdA, a rappresentarlo in questa commissione. Nel caso Presidente del Collegio dei Probiviri sia esso stesso già membro della prima commissione (oppure sia il ricorrente) dovrà indicare un nome, tra gli altri membri del suddetto Collegio, a rappresentarlo in questa commissione. La decisione di quest'ultimo organo avrà valore definitivo ed inappellabile.

*(Approvato con delibera assembleare n° 15/20 in data 25/11/2020)*